REGOLAMENTO (CEE) N. 1307/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo di burro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 862/84 (3), scade alla fine della campagna lattiera 1984/1985; che ciò rischia di provocare, in taluni Stati membri, un rialzo del prezzo al consumo del burro; che la situazione sul mercato del burro continua ad essere caratterizzata da considerevoli eccedenze; che è opportuno evitare un aumento brutale del prezzo al consumo del burro, suscettibile di determinare una flessione del consumo; che, a tale scopo, è necessario autorizzare gli Stati membri ad accordare, fino alla fine della campagna 1987/1988, un aiuto avente l'effetto di ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1269/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad accordare, fino alla fine della campagna 1987/1988, un aiuto per il burro a favore dei consumatori finali privati.

L'aiuto non può superare 50 ECU per 100 kg di burro.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono qualsiasi misura utile per garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per il burro acquistato ai fini del consumo diretto e che l'aiuto si ripercuota sui consumatori finali privati attraverso la sua incidenza sul prezzo di vendita finale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1 ed in particolare l'importo dell'aiuto concesso.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento si intende per «burro acquistato ai fini del consumo diretto» il burro acquistato da consumatori finali privati nel commercio al dettaglio ai fini del consumo privato, compreso il burro acquistato nel commercio al dettaglio da alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi per vecchi, convitti, prigioni ed istituti analoghi, ai fini dell'alimentazione delle persone che sono nutrite in tali istituti, e ad esclusione del burro acquistato ai fini della vendita sotto forma di altri prodotti al pubblico, per esempio da parte di pasticcerie e rosticcerie.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1269/79 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio della campagna lattiera 1985/1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

---

(1) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 22.